

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI RELIGIONE.
"CASA DEL CLERO"

Art 1.

La Fondazione di Religione "Casa del Clero" canonicamente eretta in Ente morale con Decreto Arcivescovile del 13 giugno 1943, n. 1912, ai sensi del Can. 116 del codice di diritto canonico, ha sede in Trento, corso 3 Novembre n. 46. La Fondazione di Religione Casa del Clero è Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (attestato dal Ministero dell'interno con D.P.R. n. 781 del 27.06.1958 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 8.08.1958), iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche (RPG) presso il Commissariato del Governo di Trento al n.62.

Art. 2

La Fondazione Casa del Clero ha lo scopo:

- di ospitare ed assistere i sacerdoti anziani, invalidi o infermi;
- di promuovere ed erogare interventi e servizi ai sacerdoti attraverso attività socio assistenziali e socio sanitarie, quali visite specialistiche ed analisi, accoglienza ai sacerdoti sprovvisti di assistenza domestica;
- di erogare servizi di sollievo e di pronta accoglienza ad altri soggetti in condizione di non autosufficienza o in temporanea riabilitazione d'intesa con la Diocesi di Trento e le realtà ecclesiali, nel limite dei posti eccedenti i fabbisogni di cui ai punti precedenti e per periodi definiti.

L'organizzazione interna della Casa del Clero è finalizzata al benessere fisico e spirituale degli ospiti da perseguire attraverso un modello socioassistenziale adattato alla vita del sacerdote, prevedendo all'interno delle attività assistenziali, fisioterapiche ed educative anche un percorso di animazione religiosa giornaliera finalizzato a mantenere l'identità sacerdotale e ad accompagnare gli ospiti nella nuova fase della vita.

La Casa del Clero intende raggiungere tali finalità di servizio mediante la collaborazione tra sacerdoti a ciò particolarmente preparati e laici forniti di adeguata formazione umana e cristiana.

Art 3

Il Patrimonio dell'Ente è costituito da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità effettuati dai fondatori o da altri soggetti a tale specifico scopo;

- donazioni o lasciti di beni mobili ed immobili;
- eccedenze attive di bilancio, destinate con delibera del Consiglio di amministrazione ai fini incrementativi del patrimonio.

Art. 4

La Fondazione provvede al perseguimento dei propri fini mediante:

- i frutti del suo patrimonio;
- i contributi e i sussidi di Enti e di privati;
- le liberalità, le donazioni e i lasciti;
- le entrate derivanti dai servizi resi;
- gli eventuali avanzi delle gestioni delle varie attività;
- i mutui e i prestiti assunti per specifiche finalità.

Art. 5

Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Direttore;
- c) l'Organo di controllo.

Art. 6

Il governo della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, sia laici che sacerdoti, dei quali uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Vicepresidente vicario. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del Consiglio o da un funzionario designato dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Direttore senza diritto di voto.

La nomina dei Consiglieri, del Presidente e del Vicepresidente spetta all'Ordinario diocesano.

Art. 7

I Consiglieri durano in carica tre o cinque anni secondo quanto disposto dall'Ordinario diocesano all'atto della nomina e il loro mandato può essere rinnovato.

Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo.

Il Consiglio tratta e delibera gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Esso potrà delegare parte dei suoi poteri di ordinaria amministrazione ad uno o più Consiglieri o al Direttore,

stabilendone contenuto e limiti.

Il Consiglio può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

I delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione individuati nella delega conferita, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Con periodicità almeno trimestrale dovranno riferire al Consiglio in merito alle operazioni di maggior rilievo e all'andamento generale della gestione.

Il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di funzionamento e poteri.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è richiesta la presenza del Presidente o del Vicepresidente e della maggioranza dei Consiglieri. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio. Gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti alla normativa dei controlli canonici.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario ed opportuno e comunque, di norma, con cadenza mensile.

Anche in difetto della convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la partecipazione di tutti i membri e del/dei componente/i l'Organo di controllo.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

I Verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

Le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese vive di trasferta sostenute in ragione dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire il riconoscimento di indennità ai componenti del Consiglio muniti di delega o di incarico speciale.

I consiglieri devono svolgere il loro mandato con lealtà e diligenza. Nel caso in cui un consigliere si trovi in una situazione di conflitto di interessi, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dal voto.

Art. 8

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, al Vicepresidente, la cui firma fa fede di fronte a terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Il Direttore è nominato dall'Ordinario diocesano e dura in carica per cinque anni salvo revoca anticipata del mandato per giusta causa o dimissioni.

L'incarico può essere rinnovato alla scadenza.

Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato.

Art. 10

Al Direttore è attribuito il compito di dare attuazione alle linee definite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore sovrintende e coordina i responsabili delle diverse funzioni ed è responsabile della struttura operativa ed esecutiva e della gestione amministrativa, tecnica e socio assistenziale, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal consiglio di Amministrazione. E' responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza e dell'efficacia della gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite. E' preposto alla gestione del personale e definisce le direttive operative. Propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti di competenza e dà esecuzione alle deliberazioni adottate. Assicura che l'assetto organizzativo, socio sanitario, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Fondazione.

Al Direttore possono essere attribuiti, tramite idonee procure o deleghe operative, alcuni dei poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art 11

La cura della vita spirituale degli ospiti è affidata ad un sacerdote nominato dall'ordinario diocesano. Suo compito è promuovere tutte le iniziative che favoriscono la vita spirituale dei sacerdoti presenti nella struttura.

Art 12

Le attività della Fondazione sono regolate da protocolli e atti organizzativi e funzionali approvati dal Consiglio di amministrazione nei quali potranno essere precisati il funzionamento degli organi aziendali, i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, le modalità e i criteri di accesso ai servizi.

Art. 13

L'Organo di controllo, composto da uno o da tre componenti, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di controllo potrà essere attribuita anche la revisione legale dei conti.

Indirizza al Consiglio di Amministrazione, in occasione della seduta convocata per deliberare sul bilancio di esercizio, una relazione sulle attività svolte e un parere sul bilancio.

I suoi componenti e, in caso di composizione collegiale, il suo Presidente, sono nominati dall'Ordinario Diocesano e durano in carica tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

Al/i componente/i l'Organo di controllo è riconosciuta all'atto della nomina un'indennità, oltre al rimborso delle spese vive di trasferta sostenute in ragione dell'incarico.

Art 14

L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione esamina e approva il programma di attività per l'esercizio successivo nel quale sono individuate le attività che si intendono realizzare ed il relativo preventivo di spesa che dovrà

essere redatto nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario. Entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione esamina e approva il bilancio relativo all'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione che dovrà contenere l'illustrazione dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e le ricadute sociali dell'attività svolta.

In presenza di motivi oggettivi il termine per l'approvazione del bilancio può essere posticipato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art 15

In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi motivo della Fondazione, il patrimonio immobiliare e mobiliare passerà all'ente religioso individuato dall'Ordinario diocesano.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale in favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura e svolgono la stessa attività o altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere esclusivamente reinvestiti per lo sviluppo di attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale od utilizzati a copertura di perdite pregresse.

Art 16

Il presente statuto non potrà essere modificato se non con delibera del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza di due terzi dei suoi componenti e con l'approvazione dell'Ordinario diocesano.

Art 17

Tutto quanto non stabilito espressamente nel presente statuto sarà regolato dalle norme di diritto canonico e dalle leggi civili vigenti per gli enti e le fondazioni di culto.

Trento, 17 giugno 2025

F.to: Furlan Ferruccio

F.to: Marco Dolzani (L.S.)